



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE IV - Lavori Pubblici

Spett.le
COMMISSIONE STRAORDINARIA
SEDE
SEGRETARIA GENERALE
SEDE

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN CONFORMITA' AL PROGETTO DEFINITIVO POSTO A BASE DI GARA NONCHE' ALLE MIGLIORIE TECNICHE OFFERTE, L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO ESISTENTE E DI QUELLO IN AMPLIAMENTO - PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO EX ART.22 DELLA CONCESSIONE.

In data 29.03.2024 con prot. n.7221, questo Ufficio ha formulato contestazioni per inadempimenti contrattuali ed intimazione ad adempiere alla Concessionaria, Ipogeo Melito s.p.a., la quale l'11.04.2024, con nota prot. n.8276, ha inviato le proprie Osservazioni.

Preliminarmente, deve rimarcarsi la circostanza oggettiva della perdurante condotta inadempiente della Società Ipogeo Melito SpA con riguardo all'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione, che versano - pur sempre - in una condizione di indefinita sospensione, e ciò anche all'esito delle contestazioni da ultimo formulate, rispetto alle quali la Ipogeo Melito S.p.a. non ha neppure manifestato la volontà di ripresa degli stessi.

La Società Ipogeo Melito SpA, in linea con la condotta da sempre serbata, ha formulato - anche nella presente sede - osservazioni strumentali, volte ad obliterare gli inadempimenti



che afferiscono a prestazioni poste a suo carico, che - pur correlate a specifici obblighi contrattuali - sono a tutt'oggi ineseguite, ingiustamente precludendo alla collettività la piena fruizione del bene pubblico: tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assumono valenza dirimente, al pari di quelle del progetto a base di gara, tutte le prestazioni costituenti l'offerta migliorativa, che - unitamente agli altri elementi dell'offerta - hanno consentito al Raggruppamento partecipante l'aggiudicazione della gara.

La Ipogeo Melito S.p.A., quale società di progetto subentrata al detto Raggruppamento aggiudicatario, ha dato corso alle attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione n.153 dell'11.2.2013, cui hanno fatto seguito la consegna delle aree in data 27.3.2013, e la consegna dei lavori il 4.4.2013.

Sta di fatto che, ad oggi, costituisce circostanza oggettiva la mancata realizzazione di alcuni manufatti, quali: a) la palazzina per uffici, relativamente alla quale la Società Concessionaria adduce un ostacolo nella riscontrata differenza di quote, determinata dall'esistenza di una "livelletta stradale"; b) il piazzale antistante l'ingresso principale, rispetto al quale difetterebbe un rilievo puntuale dei sottoservizi; c) il parcheggio e la strada di accesso, per presunti problemi non meglio specificati. Opere tutte, la cui mancata realizzazione è da imputarsi in via esclusiva alla Società Concessionaria, deputata, per contratto, alla "progettazione esecutiva" dell'opera, relativamente alla quale, è utile ai fini d'interesse evidenziare che, a mente dell'art.132, co.6), D.Lgs.163/06 costituisce ERRORE PROGETTUALE "... o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".

Sul punto, l'art.5 della Concessione stabilisce che "la progettazione esecutiva sarà redatta dalla Concessionaria, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e regolamenti applicabili alla fattispecie e dovrà consentire l'esecuzione dei lavori senza ostacoli o inconvenienti di sorta, dopo l'approvazione del concedente. È a carico della Concessionaria ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio del nulla osta, pareri o assensi, compreso quanto previsto dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, giusta nota prot. n.20290, inviata in data 27/09/2010 al Comune di Melito (NA) ...".



Ad ulteriore comprova del carattere strumentale degli ostacoli frapposti dalla Ipogeo Melito SpA alla corretta esecuzione della Concessione è sufficiente richiamare il *Verbale del 7 giugno 2013*, a firma del RUP, del Responsabile di Settore, della Direzione Lavori (ing. Discetti) e del procuratore della Concessionaria Ipogeo Melito spa (geom. Cortellazzi), in cui si dà atto delle soluzioni tecniche individuate al fine di superare qualsivoglia problematica afferente le quote e gli allineamenti necessari per le attività di scavo, per la livelletta di Via Papa Giovanni XXIII e, quindi, per la realizzazione della palazzina uffici: cionondimeno, ad oggi, non risultano realizzati - come detto - la palazzina per uffici, così come il piazzale di ingresso, il muro di cinta ed il parcheggio, con annessa strada di accesso. Tutto ciò senza mancare di evidenziare che, sulla scorta del progetto esecutivo redatto dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a., la Direzione dei Lavori, in sede di consegna dei lavori, ha espressamente attestato la realizzabilità delle opere senza problema alcuno, certificando che: *"Alla presenza di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto sopra indicato, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso, i cui grafici progettuali sono stati forniti precedentemente dalla Concessionaria, e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, designato i lavori da eseguire, aggiungendo le spiegazioni chieste dall'Esecutore individuato dalla Concessionaria, il quale ha dichiarato di avere preso visione del progetto, delle misurazioni e verifiche necessarie, dello stato dei luoghi e di non aver difficoltà e dubbio, di essere pienamente edotto di tutti i suoi obblighi e di non riscontrare nessuno impedimento alla regolare effettuazione dei lavori"*.

Per completezza di indagine mette conto rilevare, infine, che ogni prospettata pretesa economica, per assunti pregiudizi subiti nell'ambito dell'esecuzione della Concessione, assume anch'essa carattere assolutamente strumentale e pretestuoso, perché non rispondente alla realtà fattuale e giuridica della fattispecie concreta, relativamente alla quale il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sul denunciato anomalo andamento dei lavori, lo ha categoricamente escluso, rigettando la domanda formulata di € 711.272,32, computati su 666 giorni di una assunta ritardata consegna delle aree cimiteriali, ad opera del Comune.

Con la richiamata pronuncia n.6094/2019 del 13.06.2019 il Tribunale di Napoli ha, infatti, respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Società Concessionaria, non ravvisando alcuna condotta inadempiente del Comune di Melito di Napoli rispetto ai ritardi endemici del Concessionario, che ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.

In merito agli aspetti di odierno interesse il Tribunale di Napoli ha dichiarato che "... emerge



in maniera univoca che l'obbligo di consegna delle aree alla concessionaria viene dalle parti, a norma dell'art.11 della concessione, espressamente collocato in epoca successiva al l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Concedente, del progetto esecutivo; tale circostanza rende, quindi, palesemente inaccoglibile la pretesa di parte attrice di voler giustificare il ritardo nella progettazione esecutiva fondandola sul ritardo con cui l'Amministrazione Concedente avrebbe provveduto alla consegna delle aree, atteso che le stesse parti, in ragione della evidenziata pattuizione, non hanno ritenuto necessaria, ai fini del completamento dell'attività di progettazione esecutiva, detta consegna ...".

Le ridondanti Osservazioni prodotte dal Concessionario non sono in grado, poi, di superare gli ulteriori rilievi formulati, restando la Ipogeo Melito SpA altresì inadempiente rispetto agli ulteriori obblighi di cui all'art.5 della Concessione, non avendo la stessa fornito all'Ente Concedente le periodiche relazioni informative sullo stato delle opere con riguardo ai profili tecnici, economici e tipologici, nonché la contabilizzazione delle stesse; elementi necessari per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato. Del pari, resta ingiustificato il mancato rispetto degli obblighi in tema di gestione dell'impianto elettrico delle lampade votive dell'intero cimitero comunale, non solo per la mancata corresponsione della quota percentuale dei relativi introiti, bensì - e ancor prima - per la mancata consegna della "rendicontazione" degli introiti medesimi, ineludibile ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di versamento del corrispettivo di competenza del Concedente e della correlata attività di verifica da parte di quest'ultimo.

In ultimo, non in ordine di importanza, si profila, con tutta evidenza, la gravità della condotta inadempiente del Concessionario, per aver lo stesso totalmente omesso di fornire all'Ente Concedente dati ed elementi relativi alla "concessione in uso" agli utenti finali dei loculi e delle colombaie realizzati; così agendo, per un verso, in mancanza dell'ineludibile presupposto convenzionalmente stabilito (art.18) dell'approvazione di apposito Regolamento Comunale recante i criteri e le modalità di assegnazione dei manufatti cimiteriali (atti a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa, tali da scongiurare pericolose distorsioni del sistema per intenti speculativi); per altro verso, in mancanza del rispetto delle forme imposte dalla legge, spettando al Comune, titolare della demanialità dei cimiteri di procedere alla sottoscrizione delle singole concessioni-contratto con gli utenti finali: tale ultima criticità è foriera di evidenti responsabilità della Ipogeo Melito S.p.A. per la non corretta gestione della concessione e per gli effetti pregiudizievoli che si riverberano sull'Ente.

A tal proposito, emblematica è la circostanza da ultimo verificatasi, a seguito di rimostranze



di un cittadino che ha rappresentato l'anomala condotta del concessionario, che a fronte dell'incasso del corrispettivo per la concessione in uso del loculo oggetto di preliminare stipulato nel lontano 26.9.2019, non ha ricevuto alcuna informazione in ordine alla stipula del contratto ed ai tempi di consegna del manufatto cimiteriale.

In conclusione,

vista la contestazione dei gravi inadempimenti contrattuali del 29.03.2024 prot. n.7221;

visto il riscontro della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. dell'11.04.2024, prot.n. 8276;

tenuto conto che le osservazioni di cui alla citata nota prot. n.8276/2024 non si ritengono idonee a superare gli addebiti formulati per le ragioni sopra espresse;

considerato che perdura l'oggettiva condotta inadempiente e non collaborativa del Concessionario, versando l'intera opera cimiteriale in una situazione di stallo;

considerate, altresì, le gravi anomalie di gestione, cui dover porre rimedio;

si propone

di promuovere azione giudiziaria, volta alla risoluzione della convenzione rep. n.551/2011, per grave inadempimento del Concessionario.

Si allegano nota di contestazione inadempimenti ed osservazioni del Concessionario.

Si allegano le controdeduzioni dell'ufficio alla nota della soc. Ipogeo Melito s.p.a. del 11.04.2024 prot 8276;

IL R.U.P.

p.e. Luigi Marano




IL RESPONSABILE IV SETTORE

ing. Pietro Ferrara



IL FUNZIONARIO E.Q.

arch. Nicola Manganiello





COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE IV - Lavori Pubblici

ALLEGATO

Per le valutazioni a farsi ai fini di una eventuale risoluzione contrattuale, si riportano le **controdeduzioni prodotte dall'ufficio**, in risposta alle osservazioni della società Ipogeo s.p.a. inviate all'ufficio in data 11.04.2024 prot. 8276 a seguito delle contestazioni per inadempimenti contrattuali ed intimazioni ad adempiere del 29.03.2024 prot. 7221.

In data 29.03.2024 con prot. N. 7221, questo Ufficio ha inoltrato contestazioni per inadempimenti contrattuali ed intimazioni ad adempiere alla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. concessionaria, la quale ha riscontrato con proprie osservazioni inoltrate in data 11.04.2024 ed assunte al protocollo di questo Ente col n. 8276.

Prima di riscontrare le osservazioni pervenute, si evidenzia da subito che codesta Soc. Ipogeo Melito S.p.a. non ha manifestato l'intenzione di riprendere i lavori necessari al compimento del rapporto convenzionale sottoscritto. Inoltre con la stessa nota, la Soc. Ipogeo Melito S.p.a., continua nel proprio operato, manifestato appena sottoscritta la convenzione di REP. N. 511/11, teso allo sconvolgimento degli impegni assunti, del non rispetto della concessione sottoscritta, mediante atteggiamenti e modi pretestuosi, privi di qualsivoglia professionalità e spirito collaborativo. Infine si evidenzia che quanto sin qui realizzato dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. (verbale di sopralluogo del 29.01.2024 prot. N. 2024) sono i soli edifici: corpo A curvilineo per 1100 loculi - corpo B rettilineo per 862 loculi - campo di inumazione per complessive 564 fosse, aree per l'edificazione delle cappelle gentilizie, con i quali ha percepito introiti certi e consistenti, per la vendita di loculi, colombaie, lotti di terreno per cappelle gentilizie e i vari servizi cimiteriali quali inumazione, esumazioni, traslazioni, ecc., realizzando in "atteggiamento monopolistico" gran parte, delle cappelle gentilizie.



Controdeduzioni

Nella nota di riscontro, del 11.04.2024 prot. 8276 della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. nella parte di cui al premesso, è riportata una cronistoria poco attenta, non riportante cronologicamente le azioni riferite ai contenziosi, promossi ovviamente dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. appena sottoscritta la concessione di REP. N. 551/11.

Il primo giudizio, riguarda l'asserito risarcimento dei danni vantati, dalla precitata società derivante, a suo dire, dalla ritardata consegna (computata in 666 giorni) delle aree cimiteriali da parte del Comune, lamentando un danno pari ad € 711.272,32.


Il secondo giudizio ha parimenti ad oggetto asserito ed ulteriore risarcimento danni pari ad € 368.197,67, correlato all'attività autorizzatoria dell'Ufficio nel 2012 di rimozione e custodia di piante ed essenze arboree non asportate dai proprietari delle aree espropriate.

Per il primo giudizio, il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza n. 6094/2019, pubblicata in data 13.06.2019, con la quale il giudice ha respinto le domande risarcitorie proposte dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. condannandola altresì, alle spese di giudizio.

Per il secondo grado di giudizio, il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza n. 61542/2013 del 17.11.2023, con la quale ha accolto parzialmente la domanda della precitata società, condannando questo Ente al pagamento della somma di € 92.698,00 ed alle spese processuali.

Dato atto, che chi scrive come RUP, svolgeva il proprio ruolo, nell'ambito della concessione in oggetto, così come previsto all'art. 8 della concessione di REP. N. 551/2011, (ai sensi del c.8 dell'art. 141 del D. Lgs.vo n. 163/2006), solo ed esclusivamente per quanto di pura competenza tecnica, ruolo ribadito e precisato con più note, tra cui le note prot. N. 20759/2014 e prot. N. 22182/2014, indirizzate al Responsabile pro-tempore del Settore LL.PP., ai Sindaci pro-tempore, ai Commissari pro-tempore, ai Responsabili pro-tempore dei Servizi Cimiteriali, ai Segretari Comunali pro-tempore, ed alla stessa Soc. Ipogeo Melito S.p.a.. Inoltre per quanto attiene ai Servizi Cimiteriali, di cui non sono mai stato il RUP, per chiarire definitivamente la questione, si cita la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 27/10/2011 con oggetto: "*DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI CONNESSE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE*", la quale, al punto 2 del deliberato, indica testualmente: "*di incaricare il Responsabile (pro-tempore) del Settore AMBIENTE ed Igiene Urbana, di cui il Servizio Cimitero fa parte, di porre in essere gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento*". Pertanto pare chiaro che lo scrivente ed i vari Responsabili pro-tempore del Settore LL.PP. non abbiano mai avuto competenze dirette negli adempimenti dei Servizi Cimiteriali.

Premesso quanto sopra, si riscontra puntualmente, tutto quanto osservato dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. seguendo pedissequamente l'ordine riportato nella stessa nota:



IN ORDINE AL PUNTO 4 "PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI" DELLA NOTA PROT. 8276 DEL 11.04.2024:

È con il verbale di consegna delle aree del 27.03.2013, che la Soc. Ipogeo Melito S.p.a. anticipa l'invio di riserve, poi pervenute con nota prot. N. 8397 del 28.03.2013.

Dette riserve riguardavano esclusivamente la quantificazione di "presunti" danni subiti e subenti per un importo complessivo di € 1.276.391,16, opportunamente riscontrate dall'ufficio con nota prot. N. 8687 del 3/4/2013 e trasmessa alla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. ed al Commissario Straordinario pro-tempore.

Altresì, si rileva che nel processo verbale di consegna lavori del 04.04.2013 e quindi all'inizio effettivo dei lavori, non vengono riportate riserve. Inoltre con lo stesso verbale il Direttore dei Lavori (come da concessione sottoscritta, nominato dalla soc. Ipogeo Melito s.p.a.) dichiara di non riscontrare nessun impedimento alla regolare esecuzione dei lavori di cui ai grafici progettuali esecutivi, da loro redatti, approvati. L'A.T.I. esecutrice dichiara altresì "senza sollevare riserva alcuna od eccezione alcuna".

È palese la contraddizione che si rileverà in seguito, circa la non realizzazione di alcuni manufatti, quali per esempio la palazzina per uffici, non realizzabile a causa di una "livelletta stradale", o della mancata realizzazione del piazzale antistante l'ingresso principale, per la mancanza di un preciso rilievo dei sottoservizi, per finire con la non realizzazione del parcheggio e della strada di accesso per fantomatici problemi. Il dato di fatto è che la progettazione esecutiva è stata redatta dalla stessa società concessionaria in virtù della sottoscritta convenzione di REP. N. 551/2011.

Si evidenzia, che quanto indicato nelle osservazioni del 2013, con la nota prot. N. 8397 nulla hanno a che vedere con le osservazioni che di solito si prescrivono ai fini della presa in possesso delle aree e dell'inizio effettivo dei lavori. La Soc. Ipogeo Melito S.p.a. si focalizza esclusivamente su danni (a suo dire) subiti e subenti conseguenti all'anomalo andamento dei tempi contrattuali e della indisponibilità delle aree.

IN ORDINE AL PUNTO 7 "PRESA IN CARICO LAMPADE VOTIVE" DELLA NOTA PROT. 8276 DEL 11.04.2024:

In ordine a detta osservazione, si evidenzia che l'argomento è già oggetto di approfondimento giuridico, vista la Delibera Commissariale n. 8 del 25.01.2024 avente ad oggetto "*citazione in giudizio avverso la società Ipogeo Melito S.p.a. per il recupero di tutte le somme di cui il Comune è creditore, in virtù del contratto REP. N. 551/2011*", in virtù della quale, la Soc. Ipogeo Melito S.p.a., è citata in giudizio per il recupero di tutte le somme di cui il Comune è creditore.

Però per dovere è necessario evidenziare che la Delibera di Giunta n. 118 del 2015, non parla di ~~temporaneità, così come asserisce la Soc. Ipogeo Melito S.p.a. nella nota prot. N. 8276/24.~~ Detta temporaneità è riportata al punto 4) del protocollo di intesa del 18/11/2015, che però non veniva trasfuso in un atto integrativo del contratto in essere, e che stabiliva: "*La redazione del Catasto Cimiteriale, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale del vecchio cimitero conformemente al progetto e il relativo studio di fattibilità validato*", quindi il RUP non omette nulla. E' altresì vero che la società continua negli atteggiamenti di travisazione della realtà a fini propri.

IN ORDINE AL PUNTO 10 e 11 "LAVORAZIONI RESIDUE" DELLA NOTA PROT. N. 8276 DEL 11.04.2024:



Nel ribadire che il R.U.P. ha contezza di quanto ha riportato nella comunicazione del 29.03.2024 prot. 7221, preliminarmente evidenzia che il protocollo di intesa del 18.11.2015 non è stato trasfuso nella convenzione di REP. N. 551/2011.

Inoltre l'atto aggiuntivo n. 657/2019 ed il protocollo di intesa del 12.02.2019, di cui lo scrivente RUP non ha contezza in quanto all'epoca risultava rimosso dall'incarico, sono oggetto di richiesta di Declaratoria di Nullità presso il Tribunale di Napoli e pertanto non saranno commentati in questa sede.

Circa gli impedimenti alla realizzazione delle ulteriori opere residue ed oggetto delle note:

la nota prot. 28184 del 23.12.2014, riscontrata dal R.U.P. il 09.01.2015 prot. 542 nella quale si specificava tra l'altro (si riporta testualmente in quanto significativa ai fini del procedimento di quo): *"in merito all'edificio c (blocco servizi), i cui lavori dovevano iniziare nel 15° mese (giugno u.s.) e che invece ad oggi non sono ancora iniziati, codesta Concessionaria afferma che gli stessi dipendono da una rettifica della livelletta stradale da parte del Concedente. Si conferma che i lavori per l'edificio C devono essere realizzati, indipendentemente dalla livelletta stradale, in conformità agli atti tecnici già approvati. In merito agli adempimenti e le migliorie del Cimitero esistente, ad oggi non ancora iniziati (secondo il cronoprogramma dovevano iniziare anch'essi il 15° mese ovvero nel mese di giugno u.s.) codesta concessionaria afferma che i lavori previsti non sono iniziati perché il Cimitero esistente non è stato mai consegnato, circostanza questa non prevista dal contratto in essere, tra l'altro i lavori di adeguamento del Cimitero esistente, come già ampiamente ribadito, rientrano tra le migliorie che codesta concessionaria ha offerto in sede di gara, attribuendo, anche, per tale motivo un punteggio tale da consentirvi l'aggiudicazione della gara."*

Da quanto sopra riportato, si conclude che tutte le problematiche sollevate non sono determinanti ad impedire l'esecuzione materiale dei lavori".

La nota prot. N. 49/2015 del 26.11.2015 della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. è successiva alla nota dell'ufficio del 20.11.2015 prot. N. 25418 con la quale si sollecitano l'ultimazione dei lavori ed in caso di inadempienza, l'applicazione della penale di cui all'art. 9 della Convenzione di REP. N. 551/2011.

La nota prot. N. 3802 del 26.11.2015, è di riscontro alla nota del RUP del 07.02.2017 prot. N. 3365. Quest'ultima contestava in maniera puntuale che: *"il termine di ultimazione lavori previsti dalla convenzione 511/2011 era abbondantemente trascorso senza che la società avesse mai richiesto proroghe né avesse giustificato il ritardo; che pertanto non risultavano ancora iniziate le opere in ampliamento e modificative; che circa i servizi risultavano disattesi le clausole di cui al protocollo sottoscritto in ottemperanza della delibera di Giunta Comunale n. 122/2015. Dello stesso contenuto era altresì, la nota prot. N. 3366 del 07.02.2017, inviata dal RUP all'allora Sindaco per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso".*

Quindi l'ufficio ribadiva che le note inviate dalla Soc. Ipogeo, erano come sempre, prive di ogni fondamento e aderenza alla concessione sottoscritta e con nota prot. 4685 del 27.02.2017 si diffidava la stessa società e si applicava penale pari ad € 383.146,00, come stabilito dall'art. 9 della convenzione 511/2011. Con la stessa nota si richiedeva altresì, il versamento dell'aggio per la gestione delle lampade votive. La Soc. Ipogeo Melito S.p.a. riscontrava quest'ultima nota



in quanto all'epoca risultava rimosso dall'incarico, essendo oggetto di richiesta di declaratoria di nullità presso il tribunale Napoli Nord, e la Deliberazione n. 8/2024 avente ad oggetto citazione in giudizio della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. per il recupero dei crediti vantati, per cui non vengono commentate in questa sede.

È da evidenziare però che la stessa società in tutte le innumerevoli note (pretestuose e prive di contenuti condivisibili) non fa mai esplicito riferimento ai loculi già venduti (probabilmente tutti quelli realizzati) e quindi alle somme già incassate e mai oggetto di riequilibrio. Ovvero ad oggi le opere realizzate dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. sono esclusivamente quelle che hanno consentito delle entrate certe, non quantizzate da parte dei servizi cimiteriali, con contratti sottoscritti fra la società ed il singolo acquirente senza, si presume, la "partecipazione" di questo Ente.

IN MERITO POI AI RISPETTIVI PUNTI DELLA NOTA PROT. N. 8276 DEL 11.04.2024:

_ INDETERMINAZIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE DEL CONCEDENTE

Circa la richiamata nota prot. N. 23040 del 29.10.2014, viene artatamente riportato solo il seguente passaggio " : *è ben noto all'Ente che il Cimitero esistente necessita di interventi di adeguamento normativo*", omettendo poi il restante contenuto della precitata nota. Pertanto per correttezza di informazione e per contrastare la continua azione vessatoria della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. si riporta testualmente: "*per quanto riguarda gli aspetti tecnici è ben noto che il cimitero esistente necessita di interventi di adeguamento normativo, con particolare riferimento agli impianti elettrici e tecnologici. Infatti, l'opera concessavi, giusto contratto rep. 551/2011, prevede oltre ai lavori di ampliamento, una serie di interventi sul cimitero esistente, come risulta dalla Vostra offerta migliorativa che Vi ha consentito, tra l'altro, l'aggiudicazione della gara, e che si possono di seguito sintetizzare:*

- *Sostituzione di tutte le lampade votive;*
- *Nuova fornitura e posa in opera di colonna porta presa per i campi di inumazione;*
- *Sostituzione di tutti i conduttori e cavi non a norma con cavi multipolari;*
- *Sostituzione del tubo corrugato esistente non a norma con tubo sostitutivo corrugato con doppia camera in PVC;*
- *Ed altre opere così come meglio specificato nella vostra offerta migliorativa.*


Tali interventi sul cimitero esistente sono altresì riportati nel progetto esecutivo, redatto da codesta spettabile società, ed approvato con determinazione dirigenziale RG n. 153/2013.

~~*Pertanto alla luce di quanto esposto, si ribadisce che codesta Concessionaria, è obbligata ad effettuare "ad horas" i lavori di adeguamento del cimitero esistente e ciò in conformità al progetto esecutivo approvato.*~~
Per quanto attiene gli aspetti gestionali, sarà cura di codesta Società, in qualità di gestore, di richiedere le necessarie autorizzazioni per il corretto utilizzo dell'intero complesso cimiteriale affidatoVi giusta concessione rep. n. 551/2011.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Settore, prenderà in considerazione, solo atti tecnici, trasmessi da codesta Società, e riguardanti l'esecuzione dei lavori di ampliamento e di adeguamento dell'intero complesso cimiteriale."

Inoltre per come scritto, ovvero che "*rappresentava nel protocollo di intesa*" pare che lo abbia riportato il RUP. Non è così.

Inoltre sempre nel pre-richiamato protocollo, al punto 2) circa la necessità di realizzare opere di



dell'Ufficio con propria nota prot. N. 6694 del 29.03.2017, adducendo le solite e fantasiose articolazioni prive di qualsivoglia condivisione.

Al fine di evidenziare la pretestuosità e la mala gestio della convenzione di REP. N. 551/2011, sottoscritta della Soc. Ipogeo Melito S.p.a., si evidenzia il verbale del 7 giugno 2013, sottoscritto dal RUP e dal Responsabile di Settore, unitamente alla Direzione Lavori (ing. Discetti) e dal procuratore della Concessionaria Ipogeo Melito spa (geom. Cortellazzi). In detto verbale si riportavano delle soluzioni tecniche, al fine di addivenire alla soluzione delle quote e degli allineamenti necessari per le procedure di scavo, sia per la livelletta di Via Papa Giovanni XXIII che per la realizzazione della palazzina uffici. Ad oggi, la palazzina per uffici non è stata realizzata, nemmeno il piazzale di ingresso né tanto meno il muro di cinta ed il parcheggio con annessa strada di accesso. E' bene sottolineare, ancora una volta, che il progetto esecutivo è stato redatto dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. ed il D.L., alla consegna dei lavori, ha attestato la realizzabilità delle opere senza problemi alcuni, che per mero approfondimento, si riporta testualmente: " *Alla presenza di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto sopra indicato, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso, i cui grafici progettuali sono stati forniti precedentemente dalla Concessionaria, e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, designato i lavori da eseguire, aggiungendo le spiegazioni chieste dall'Esecutore individuato dalla Concessionaria, il quale ha dichiarato di avere preso visione del progetto, delle misurazioni e verifiche necessarie, dello stato dei luoghi e di non aver difficoltà e dubbio, di essere pienamente edotto di tutti i suoi obblighi e di non riscontrar nessuno impedimento alla regolare effettuazione dei lavori*".

IN ORDINE AL PUNTO 12 "RELAZIONI INFORMATIVE PERIODICHE" DELLA NOTA PROT. N. 8276 DEL 11.04.2024:

Eccetto la comunicazione del Direttore dei Lavori del 09.02.2015 prot. N. 2996, con la quale venivano inoltrate: relazione di accompagnamento alla contabilità al 14.11.2014; libretto delle misure registro di contabilità e sommario e SAL a tutto il 14.11.2014 nonché dichiarazione della Soc. Interfin sull'assenza di sub appaltatori, le successive note richiamate dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a. (n. 435; 36/2017; pec del 05.03.2018; prot. 15/2018; nota del 26.10.2018; prot. 28959/2018; prot. 11787/2019 e note 26.10.2018), erano non in linea con l'art. 5 della concessione di REP. N. 551/2011 sottoscritta, con riguardo ai profili tecnici, economici e tipologici con contabilizzazione delle stesse. Infatti, le stesse come le prime e quelle successive, sempre e solo dal contenuto pretestuoso e con motivazioni non determinanti ad impedire l'esecuzione materiale dei lavori tant'è che con nota prot. N. 544 del 09.01.2015 il R.U.P. invitava, ancora una volta, la Soc. Ipogeo Melito S.p.a. ad attenersi ai principi della professionalità e della correttezza nell'esecuzione dell'opera (art. 40 codice degli appalti) ponendo in essere tutte quelle attività necessarie per il completamento di tutti i lavori, a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei tempi della convenzione sottoscritta.

IN ORDINE AL PUNTO 13 "CANONE ANNUO E AGGIO" DELLA NOTA PROT. N. 8276 DEL 11.04.2024:

l'atto aggiuntivo di REP. N. 657/2019, di cui, si ribadisce, che lo scrivente RUP, non ha contezza,



messa in sicurezza del cimitero esistente, questo era già noto in sede di bando di gara tant'è che la società ha offerto miglorie, in merito, che le hanno consentito, insieme alle altre miglorie proposte, l'aggiudicazione dell'appalto.

In merito al punto 7) ed al punto 3), sempre del protocollo, è necessario verificare nell'ambito dei servizi cimiteriali, non di competenza del Settore LL.PP. e di conseguenza dello scrivente RUP, per cui ogni volta la Soc. Ipogeo, veniva indirizzata verso il Responsabile pro-tempore dei servizi cimiteriali.

La nota prot. N. 435/2016 era in realtà inoltrata al Sindaco ed ai rispettivi assessori, in quanto il RUP richiedeva specifico parere legale sulla scadenza dei termini contrattuali ed un parere tecnico di un consulente di fiducia, esperto in materia economico/finanziaria per la verifica e valutazione del PEF presentato dalla Soc. Ipogeo Melito S.p.a..

Per quanto sopra l'amministrazione richiedeva parere all'avv. CHIACCHIO, già difensore di fiducia per i due procedimenti pendenti.

"di cui, purtroppo, al momento non ho riscontrato traccia della risposta tra gli atti d'ufficio"

In riferimento alle "...gravissime inadempienze del concedente...":

1)- i proprietari rifiutavano la stima di esproprio e non provvedevano alla rimozione e/o spostamento delle essenze arboree, nonostante più volte avvisati ed ordinati. Comunque, tra le altre cose, il citato art. 11 della concessione in essere, recita: "...la consegna delle aree avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui le stesse si troveranno...";

2)- Consegna avvenuta con apposito verbale;

3)- "...mancata disponibilità dei lotti per cappelle gentilizie, presenti nel vecchio cimitero, ...", tali aree risultano consegnate al Concessionario insieme al "vecchio Cimitero", per le quali nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali, lo stesso Concessionario, poteva operare man mano che le sepolture venivano spostati nei rispettivi loculi;

4)- Punto d): questione non di competenza tecnica del Settore LL.PP. e di conseguenza dello scrivente, rientrando nelle competenze dei servizi cimiteriali - Punto e): l'impianto elettrico delle lampade votive del vecchio cimitero, risulta in capo, alla Concessionaria, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 22/10/2015, e che comunque, ogni intervento per ottenere il ripristino funzionale e normativo dello stesso, rientra nell'offerta migliorativa di cui al progetto esecutivo, redatto dalla Concessionaria ed approvato dall'Ente,

Per tutto quanto attiene alla parte gestionale e finanziaria (P.E.F., ecc.), lo scrivente, ribadisce ancora, che tali problematiche, non rientrano nelle proprie specifiche competenze tecniche.

Inoltre, per tutto quanto attiene il periodo, in cui lo scrivente risultava rimosso dall'incarico di RUP, assegnato ad altri, non essendo in possesso di atti risulta impossibilitato al riscontro delle osservazioni inoltrate dalla Concessionaria.

Per tutto quanto sopra,

Vista la contestazione inadempimenti contrattuali, intimidazioni ad adempiere

Visto il riscontro della Soc. Ipogeo Melito S.p.a. del 11.04.2024 prot.n. 8276

Tenuto conto che il contenuto e le osservazioni, di cui alla precitata nota prot. N. 8276/2024, non sono condivisibili e pertanto non si condividono, evidenziando, altresì, che l'unica certezza data dalla Soc. ipogeo Melito S.p.a., è la non realizzazione delle opere di cui all'elenco riportato



nella nota prot. N. 7221/2024,

Appurato che le giustificazioni prodotte, risultano non esaustive ed inidonee, a superare i contrasti rilevati, perdurando l'oggettiva condotta inadempiente e non collaborativa, si propone la risoluzione del rapporto di convenzione.

IL R.U.P. p.e. Luigi Marano

IL RESPONSABILE IV SETTORE ing. Pietro Ferrara

IL FUNZIONARIO E.Q. arch. Nicola Manganiello

